

REGOLAMENTO

PER LA TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI
SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO ED ALLA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI



REGOLAMENTO
PER LA TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL
TRATTAMENTO ED ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

TITOLO I – I PRINCIPI

ART. 1 - Oggetto e finalità del regolamento pag. 2

**TITOLO II – TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO ED ALLA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.**

ART. 2 - La tutela dei dati pag. 3

ART. 3 – Il titolare, il responsabile e l’incaricato del trattamento dei dati pag. 5

ART. 4 – Richiesta di comunicazione e di diffusione dei dati pag. 6

ART. 5 – Entrata in vigore – Pubblicità pag. 8

TITOLO I - I PRINCIPI**Articolo 1****OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento ed alla protezione dei dati personali in possesso dell'ARPA Molise, di seguito denominata Ente, si articola nell'ambito dei principi dell'ordinamento, in particolare in riferimento:
 - a) *alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 – Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;*
 - b) *al Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 135 – Disposizioni integrative della legge n. 675/96 sul trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici.*

TITOLO II – TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO ED ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.**Articolo 2
LA TUTELA DEI DATI**

1. Ai fini dell'applicazione delle norme di legge a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento ed alla protezione dei dati personali, si definisce come:
 - a) *dato personale: qualunque informazione relativa alla persona, individuata come interessato, che è in grado di identificarla con qualsiasi riferimento;*
 - b) *dato sensibile: ogni particolare informazione che concerne la sfera personale dei singoli, quale:*
 - b1) - *origine razziale od etnica;*
 - b2) - *convinzioni religiose, culturali, ideologiche o filosofiche;*
 - b3) - *opinioni politiche;*
 - b4) - *adesioni ad associazioni od organizzazioni politiche, sindacali o religiose;*
 - b5) - *stato di salute;*
 - b6) - *vita sessuale;*
 - c) *trattamento dei dati: qualunque operazione o complesso di operazioni svolte sui dati, personali o sensibili, con o senza ausilio di mezzi automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modifica, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione, la distruzione degli stessi.*

2. I dati trattabili sono esclusivamente quelli essenziali per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente, in particolare:
 - a) *qualora il trattamento sia previsto da una espressa ed esaustiva disposizione di legge;*
 - b) *qualora si evidenzi una rilevante finalità di interesse pubblico, dopo individuazione della fattispecie, su richiesta dell'Amministrazione, effettuata dall'Autorità garante.*

3. I dati riguardanti lo stato di salute o la vita sessuale degli individui sono conservati separatamente da tutti gli altri e archiviati con modalità di segretezza.

4. Per quanto stabilito dalla legge e dal presente Regolamento, al fine di ottenere il consenso dell'interessato a procedere, nei casi evidenziati dal comma 2 del presente articolo, è prevista l'informativa all'interessato contenente le informazioni inerenti il trattamento.

Articolo 3
IL TITOLARE, IL RESPONSABILE E L'INCARICATO DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1. Ai fini dell'applicazione delle norme di legge a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento ed alla protezione dei dati personali, nell'ambito delle finalità istituzionali, l'Ente è titolare del trattamento dei dati personali contenuti nelle proprie banche dati automatizzate o cartacee.

2. Le competenze del Titolare sono esercitate dal Direttore Generale o da suo delegato, formalmente individuato.

3. Il Titolare, con suo provvedimento:
 - a) *stabilisce le modalità di trattamento dei dati, compreso l'adeguamento alle misure di sicurezza;*
 - b) *assegna la responsabilità del trattamento degli stessi al Responsabile delle unità organizzative competenti per materia ovvero ad altro soggetto designato.*

4. Nell'ambito delle proprie competenze il Responsabile del trattamento dei dati designa gli incaricati del trattamento a cui comunica le modalità di elaborazione degli stessi.

Articolo 4

RICHIESTA DI COMUNICAZIONE E DI DIFFUSIONE DEI DATI

1. L'interessato ha diritto di ottenere dal Titolare ovvero dal Responsabile, se designato:
 - a) *informazioni, entro cinque giorni dalla richiesta, sull'esistenza di dati che lo riguardano;*
 - b) *aggiornamenti, rettifiche od integrazioni dei dati, cancellazioni o blocco dei dati trattati in violazione della legge o delle finalità della raccolta o del successivo trattamento.*

2. Ogni richiesta rivolta all'Ente da soggetti privati finalizzata ad ottenere informazioni sul trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati personali, anche contenuti in banche dati, deve essere formulata per iscritto e debitamente motivata. In essa debbono essere specificati gli estremi del richiedente e devono essere indicati i dati ai quali la richiesta si riferisce. La richiesta deve altresì indicare le norme di legge o regolamento che rappresentano il presupposto giuridico per la sua formulazione.

3. Il Titolare del trattamento, dopo aver valutato che il trattamento stesso, la diffusione e la comunicazione dei dati personali siano compatibili con i fini istituzionali dell'Ente e non ledano i diritti tutelati dalla legge e, in particolare, il diritto alla riservatezza ed il diritto all'identità personale dei soggetti cui i dati si riferiscono, dispone che il Responsabile del trattamento competente provveda alla trasmissione dei dati stessi nella misura e con le modalità strettamente necessarie a soddisfare la richiesta.

4. Le richieste di comunicazione e di diffusione dei dati, provenienti da altri enti pubblici od amministrazioni, sono soddisfatte ai sensi di legge o di regolamento ovvero quando siano necessarie al perseguimento dei fini istituzionali del richiedente, che quest'ultimo avrà cura di indicare, o dell'Ente.

5. Non è consentita la comunicazione e diffusione di dati sensibili, salvo che nei casi specificati dalla legge.

Articolo 5
ENTRATA IN VIGORE – PUBBLICITÀ

1. Il presente regolamento dopo l'approvazione con provvedimento del Direttore Generale, viene pubblicato per 10 giorni consecutivi all'albo pretorio dell'Ente ed entra in vigore l'undicesimo giorno.